

Comando di Marina la materia Boschiva, ed ogni rapporto ad essa relativo, trova Sua Eccellenza opportuno, a salvezza dell'interesse dell'Erario., e degli oggetti importanti della Marina Imperiale, e della Mercantile, d'ordinare.

I. Che siano rimesse nell'intiera loro osservanza tutte le Leggi fissate dall'Inquisitorato all'Arsenal col Piano Boschivo 22. Marzo 1792., e successive relative Terminazioni.

II. In conseguenza di ciò saranno li Trasgressori irremissibilmente assoggettati alle pene cominate dal Piano, e Terminazioni suddette, colla differenza per altro, che quelli, che azzardassero di segar arbitrariamente l'Erba nei Boschi loro propri, o nei Pubblici, o ardissero di trasportar Legni recisi, di ceffar Piantè, o di renderle inutili ai Pubblici Lavori, saranno puniti ad arbitrio di questa Presidenza, e Comando di Marina proporzionatamente al delitto, ed anche, parlando de' Boschi privati, colla Confisca dei Fondi Boschivi, che si devolveranno in tal caso a beneficio Imperiale, e che si considereranno in appresso come Fondi di ragione del Sovrano.

III. Le Figure esistenti in Terra Ferma ispezionate sopra li Boschi, li Capitani, Guardiani, e Saltari dovranno invigilare scrupolosamente all'esecuzione indiminuta, e se-